



FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
LOMBARDIA

STATUTO

Recepito dal Consiglio Generale del 25 maggio 2023

Sommario

PREAMBOLO ALLO STATUTO	3
CAPITOLO 1°	5
COSTITUZIONE	5
Art. 1- COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI	5
Art. 2 – POTERI E FUNZIONI.....	5
Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE.....	6
CAPITOLO 2°	7
DIRITTI E DOVERI	7
Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI.....	7
CAPITOLO 3°	8
ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE FIT CISL LOMBARDIA	8
Art. 5 – ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE	8
Art. 6 – IL CONGRESSO	8
Art. 7 –	8
Art. 8 –	9
Art. 9 – IL CONSIGLIO GENERALE.....	9
Art. 10 –	10
Art. 11 –	10
Art. 12 – IL COMITATO ESECUTIVO	10
Art. 13 –	11
Art. 14 – LA SEGRETERIA	11
Art. 15 –	11
Art. 16 – IL COLLEGIO DEI SINDACI.....	12
Art. 17 e 18 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI	12
CAPITOLO 4°	13
ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI	13
Art. 19 –	13
Art. 20 –	13

Art. 21 –	13
CAPITOLO 5°	14
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE.....	14
Art. 22 –	14
Art. 23 –	14
Art. 24 – (art. 26 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	14
CAPITOLO 6°	15
FINANZA.....	15
Art. 25 – (art. 27 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	15
Art. 26– (art. 29 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	15
Art. 27 – (art. 30 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	15
Art. 28 – (art. 31 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	15
Art. 29 – (art. 32 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	16
CAPITOLO 7°	16
GESTIONI STRAORDINARIE.....	16
Art. 30 – COMMISSARIAMENTO.....	16
Art. 31 – COMMISSARIO “ad acta”	16
Art. 32 – REGGENZA	16
CAPITOLO 8°	16
SCIoglimento DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO	16
Art. 33– (art. 36 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	16
Art. 34 – (art. 37 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	17
Art. 35 – (art. 38 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	17
Art. 36 – (art. 38 Statuto Fit Cisl Nazionale).....	17

PREAMBOLO ALLO STATUTO

PATTI DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;

diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;

diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organismi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;

diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;

diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle

esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;

diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;

diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;

8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;

2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;


3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;

4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;

5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950



- *Con il Congresso del 1977, i sindacati e le federazioni dei trasporti della Cisl (Fenlai, Filac, Filmpesca, Filp, Filtat, Saufi) hanno costituito la FIT (Federazione Italiana Trasporti)*
- *Il Congresso del 1981 ha trasformato la FIT in sindacato di 1^a affiliazione della CISL.*
- *Il Congresso del 1985, stabilendo il superamento dei sindacati di 2^a affiliazione, ha sancito la confluenza di Fenlai, Filac, Filmpesca, Filp, Filtat e Saufi in un'unica federazione dei lavoratori dei trasporti della Cisl; le esperienze maturate, le loro peculiarità, il rapporto con i lavoratori, costituiscono il patrimonio ideale, politico, organizzativo della federazione, alla quale resta la denominazione originaria di Federazione Italiana Trasporti.*
- *I congressi successivi hanno progressivamente sviluppato e consolidato il patrimonio di integrazione fino al conseguimento degli obiettivi della Assemblea Organizzativa del 2007, dal Congresso del 2009, riassumibili nella realizzazione di una federazione compiuta tanto sul piano dell'azione sindacale in difesa e rappresentanza degli interessi dei lavoratori, quanto su quello organizzativo che valorizza pienamente il lavoro, gli iscritti, la partecipazione alla vita democratica interna, come le specificità contrattuali, l'autonomia e la libertà d'associazione.*
- *Con il Congresso Nazionale del 7-8-9-10 maggio 2013, la Fit Cisl ha consolidato ulteriormente la sua struttura di categoria unica all'interno della Cisl, ponendo altresì le basi per partecipare da protagonista allo sviluppo di un'unica "Federazione delle Reti", unitamente alla Flaei Cisl e alla Fistel Cisl, dando così percorso concreto a quanto stabilito nel "Patto Federativo" sottoscritto dalla tre Federazioni il 13 settembre 2012.*
- *Il "Patto Federativo", a seguito di approfondimenti effettuati nell'anno 2016 non ha trovato ulteriori sviluppi in quanto non sono maturate le condizioni previste all'atto di sottoscrizione dello stesso.*

CAPITOLO 1°

COSTITUZIONE

Art. 1- COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

E' costituita, con sede in Milano – Via Bolama, 13, la Federazione Italiana Trasporti Regionale e denominata Fit Cisl Lombardia.

Essa aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

La Fit Cisl aderisce, sul piano internazionale, alla International Transport Workers' Federation (ITF), all'European Transport Workers' Federation (ETF) e, tramite la Cisl, alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

Il presente Statuto è conforme allo Statuto della Fit Cisl Nazionale.

Art. 2 – POTERI E FUNZIONI

La FIT CISL, che organizza e rappresenta le/i lavoratrici/lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi, è costituita a livello nazionale, regionale, di presidio e di posto di lavoro. Per il livello regionale si intende anche la possibilità che due regioni limitrofe siano accorpate tra loro in un'unica Fit interregionale.

La Fit Cisl Lombardia è titolare a livello regionale della:

- *rappresentanza politica nei rapporti esterni all'organizzazione;*
- *definizione e gestione della politica dei trasporti e dell'ambiente;*
- *stipula di contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti che interessano i settori rappresentati e inquadrati;*
- *contrattazione con le istituzioni regionali e territoriali;*
- *esercizio di tutte le funzioni che siano ad essa demandate dai contratti, dalle leggi, dagli statuti e regolamenti e dalle disposizioni proprie di organismi sindacali a cui aderisce;*
- *designazione delle rappresentanze della Federazione regionale in commissioni, enti e organismi quando le rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti, regolamenti*
- *promozione, gestione e sviluppo degli enti paritetici e/o bilaterali derivanti dalla contrattazione collettiva*
- *politica organizzativa e della formazione, della politica dei quadri e dell'insieme delle risorse;*
- *contribuzione e del tesseramento;*
- *amministrazione e contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati della Federazione Nazionale e Regionale;*

- *definizione del regolamento e dei trattamenti per tutto il personale operativo e per i dirigenti (dipendenti, distaccate/i legge 300/70, distaccate/i con paga);*
- *definizione dei programmi di nuova sindacalizzazione e di proselitismo;*
- *proclamazione degli scioperi;*
- *promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;*
- *promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori delle categorie in raccordo con la Federazione Nazionale,*
- *raccordo della propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;*
- *coordinamento e assistenza dell'attività politica ed organizzative delle strutture territoriali della Lombardia;*
- *iniziative e patti unitari, con altre organizzazioni sindacali, in coerenza con le linee della Federazione Nazionale;*
- *collaborazione con le strutture territoriali per l'elaborazione di piani organizzativi di loro competenza e per definire le previsioni economiche finalizzate all'ottimizzazione delle risorse;*
- *partecipazione attiva alla vita della Usr e della Federazione nazionale*
- *organizzazione dei servizi agli iscritti.*

La Fit può altresì stabilire patti associativi con soggetti (che hanno già stipulato atto associativo con la Fit Cisl Nazionale) che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della Cisl e della Fit. (art.4 comma 14 Statuto Confederale)

La Fit Cisl provvede a contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

La Fit Cisl Lombardia realizza i necessari interventi sulle proprie strutture in caso di gravi e/o ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi della Federazione, di violazione delle norme contributive, nonché per promuoverne l'efficienza.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE

Possono iscriversi alla FIT CISL le/i lavoratrici/lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi specificati nel regolamento del presente Statuto, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose.

L'iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Le attività contrattuali sono organizzate in dipartimenti contenenti aree contrattuali la cui composizione e funzionamento è affidata al Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT CISL Regionale.

Ogni Dipartimento contiene una o più aree contrattuali, omogenee ed assimilabili, che svolgono una funzione di elaborazione di piattaforme, coordinamento e gestione dei contratti e delle

vertenze sulla base degli indirizzi degli organismi perseguendo anche l'obiettivo della riduzione del numero dei CCNL.

CAPITOLO 2°

DIRITTI E DOVERI

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Le/gli iscritte/i alla FIT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere le/i proprie/i rappresentanti sul luogo di lavoro ed le/i proprie/i delegate/i alle successive istanze congressuali.

Esse/i hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'organizzazione.

Le/gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organismi della Federazione.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e la stessa non è rivalutabile.

Ogni iscritta/o alla FIT CISL esercita i seguenti diritti:

- *usufruisce di tutte la attività e servizi della Fit [Cisl](#) ai vari livelli;*
- *esercita il diritto di voto per eleggere gli organismi della Federazione ai vari livelli;*
- *può essere eletta/o a tutte le cariche, a condizione che abbia sei mesi d'iscrizione alla Fit [Cisl](#) e comunque due anni di anzianità d'iscrizione alla CISL, salvo per quelle/quei socie/i aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni (art. 20 Statuto Confederale).*

CAPITOLO 3°

ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE FIT CISL LOMBARDIA

Art. 5 – ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Sono organismi della Federazione regionale:

- A) *il Congresso regionale;*
- B) *il Consiglio generale regionale;*
- C) *il Comitato esecutivo regionale;*
- D) *la Segreteria regionale;*
- E) *il Collegio dei Sindaci;*

Art. 6 – IL CONGRESSO

Il Congresso regionale è l'organismo massimo deliberante della Fit Cisl Lombardia.

Il Congresso ha il compito di definire gli indirizzi politici ed organizzativi della Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale.

Approva lo Statuto della Federazione Regionale in base alle modifiche previste dallo Statuto Fit Cisl Nazionale. Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) *dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 delle/dei suoi componenti;*
- b) *da 1/3 delle/dei socie/i, le i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni di Presidio della regione, che sono responsabili della autenticità delle firme.*

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate; il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di tre (3) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 7 –

Al Congresso regionale partecipano le/i delegate/i elette/i nelle Assemblee congressuali, secondo le modalità da definire nel regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso Regionale, coerentemente con il Regolamento Confederale.

Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti del Consiglio generale Fit Cisl Lombardia.

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di delegate da inserire nelle liste, anche tenuto conto della presenza di genere nelle rispettive realtà.

L'ordine del giorno e il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria regionale e devono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso.

Art. 8 –

Il Congresso Regionale si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria regionale e fissa l'indirizzo generale della Federazione.

Elegge a scrutinio segreto:

- *Le/i componenti elettive/i del Consiglio Generale regionale.*
- *Le/i delegate/ti al Congresso della U.S.R.*
- *Le/i delegate/i al Congresso nazionale della Fit Cisl*
- *Le/i componenti del Collegio dei sindaci.*

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 delle/dei votanti).

Art. 9 – IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale regionale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro ed è formato da:

- *componenti eletti dal Congresso regionale*
- *componenti di diritto*
- *designati*

La quota elettiva del numero delle/dei componenti del Consiglio Generale deve essere almeno pari al 50% del numero complessivo dell'intero Consiglio generale stesso.

Le/gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art.21 dello Statuto non vengono considerate/i per il conteggio del 50% di cui al comma precedente.

In caso di vacanza tra le/i componenti elette/i dal Congresso, subentrerà la/il prima/o delle/dei non elette/i della lista.

Nel Consiglio Generale dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio.

La composizione del Consiglio generale è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito dal regolamento di attuazione dello statuto

Art. 10 –

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Regionale e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 delle/dei suoi componenti, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria regionale.

Art. 11 –

Sono compiti del Consiglio generale:

- *definire la politica sindacale, contrattuale, organizzativa e finanziaria della Fit Cisl secondo gli indirizzi del Congresso;*
- *eleggere nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;*
- *Eleggere le/i componenti di diritto nel Consiglio generale U.S.R. e nel Consiglio generale nazionale della Fit Cisl;*
- *convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;*
- *esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria regionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;*
- *nominare, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento femminile, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;*
- *nominare, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento giovani, la/il Responsabile del Coordinamento stesso*
- *emanare il Regolamento di attuazione al presente Statuto;*
- *Definire i Dipartimenti e/o la loro riaggregazione e le correlate aree contrattuali con maggioranza qualificata dei 2/3 aventi diritto al voto, in conformità con quanto previsto dallo Statuto Fit Cisl Nazionale.*

Art. 12 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale. La sua composizione è stabilita dal Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo:

- *approva le linee guida inerenti le piattaforme contrattuali*
- *approva la proposta della Segreteria Regionale di nomina delle/dei Dirigenti Sindacali delle aree contrattuali;*
- *decide sui conflitti fra strutture della Fit Cisl;*
- *approva il bilancio preventivo e consuntivo;*
- *è competente a designare le/i rappresentanti della Fit Cisl in enti ed istituzioni esterne;*
- *convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;*

- *regolamenta i trattamenti economici e normativi delle/dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.*

Il Comitato esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile di cui assicura la funzionalità.

Art. 13 –

Il Comitato esecutivo è convocato dalla Segreteria regionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo delle/dei suoi componenti.

Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 14 – LA SEGRETERIA

La Segreteria è composta:

- a) *dal Segretario generale;*
- b) *dall'eventuale Segretario generale aggiunto;*
- c) *dai Segretari;*

Il Consiglio generale, prima di procedere alle votazioni per le elezioni della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del/della segreteria/o generale aggiunto ed al numero di componenti di Segreteria nel limite massimo definito nel regolamento di attuazione allo statuto.

Il Segretario generale, l'eventuale Segretario generale aggiunto ed i Segretari sono eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Art. 15 –

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del Consiglio generale e del Comitato Esecutivo.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione.

La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario generale. L'eventuale Segretario generale aggiunto sostituisce il Segretario generale a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità dei Dipartimenti e degli incarichi ad essi affidati.

La Segreteria predispone per il Congresso la relazione politica ed amministrativa della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario regionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della Federazione.

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della Federazione regionale e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti.

L'attività del Collegio dei sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e di indipendenza.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi/esse sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano elette/i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Le/i due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne una/o "ex novo", scegliendolo tra soggetti iscritte/i o non iscritte/i alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Tramite la/il loro Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della FIT sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso.

Riferisce dinanzi al Congresso sull'andamento amministrativo nel quadriennio.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Art. 17 e 18 – II COLLEGIO DEI PROBI VIRI

(solo nello Statuto Fit Cisl nazionale)

CAPITOLO 4°

ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

Art. 19 –

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire le cariche di segreteria a tutti i livelli è:

di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali aggiunti, nonché per i componenti di segreteria a tutti i livelli di federazione

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del collegio di cui all'art. 16 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni). Le/gli elette/i in difformità alle norme stabilite dal Regolamento decadono automaticamente dalle relative cariche.

Art. 20 –

Per affermare l'assoluta autonomia della FIT nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Proboviro della FIT le incompatibilità elencate nel Regolamento di attuazione dello Statuto Fit Cisl Regionale.

Il Comitato Esecutivo, sentita la Segreteria Regionale, è competente a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere od a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche alle/agli operatrici/operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo e quanto previsto dal Regolamento, le/ gli operatrici/operatori vengono collocate/i in aspettativa non retribuita (modifiche art. 18 e 19 Statuto Confederale)

Art. 21 –

I Consigli generali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, nuove/i componenti nel limite massimo del 5% delle/dei componenti gli organismi stessi.

Tale limite può essere elevato al 10% per i Direttivi di Presidio e per i direttivi delle strutture di base.

CAPITOLO 5°

LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22 –

Sul territorio regionale la Fit Cisl si articola in Presidi e strutture di posto di lavoro che costituiscono istanza congressuale.

Esse esplicano, per la parte di propria competenza, le stesse funzioni della Federazione regionale, di cui all'art. 2.

A livello territoriale il collegamento con le UST, è tenuto dal segretario del Presidio corrispondente, ovvero da una/o dei segretari.

Se nell'ambito della medesima Ust vi è la presenza di più Presidi, la rappresentanza della Fit Cisl viene designata dalla Segreteria Regionale.

Art. 23 –

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituita la Federazione regionale trasporti. Essa ha sede nella stessa località ove ha sede l'USR della CISL.

Art. 24 – (art. 26 Statuto Fit Cisl Nazionale)

I Presidi sono costituiti sul territorio regionale in base alle delibere del Consiglio Generale regionale competente.

Gli organismi del Presidio Fit Cisl sono:

- a) l'assemblea congressuale di presidio*
- b) il direttivo di presidio*
- c) la Segreteria di presidio*

L'assemblea congressuale di Presidio è composta dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità da definire nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi.

La composizione del Direttivo Fit di Presidio è stabilita nel Regolamento in base al numero delle/degli associate/i.

Il Direttivo di Presidio elegge il Segretario di Presidio e i vicesegretari come definito nel regolamento.

CAPITOLO 6°

FINANZA

Art. 25 – (art. 27 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Le entrate ordinarie della Fit Cisl sono costituite dalle quote sociali.

Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione. Finché esiste la Federazione, le/ i singole/i associate/i o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 26– (art. 29 Statuto Fit Cisl Nazionale)

L'andamento amministrativo della Federazione dovrà essere regolamentato dal Comitato esecutivo, in conformità alle direttive della Federazione Nazionale.

L'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione costituisce un settore specifico di attività da attribuire alla responsabilità di un componente la Segreteria Regionale della Fit Cisl.

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (bilancio di previsione, bilancio consuntivo e stato patrimoniale) secondo le disposizioni statutarie.

Art. 27 – (art. 30 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Le quote dei contributi di spettanza della Federazione regionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

Art. 28 – (art. 31 Statuto Fit Cisl Nazionale)

La Fit Cisl Lombardia risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Per le obbligazioni assunte direttamente verso chiunque dalle altre strutture della Federazione sono responsabili le strutture stesse o le persone fisiche che le rappresentano, e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dalla loro responsabilità.

Art. 29 – (art. 32 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione nei confronti dei Presidi, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO 7°

GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 30 – COMMISSARIAMENTO

(solo nello Statuto Fit Cisl Nazionale – art. 33)

Art. 31 – COMMISSARIO “ad acta”

(solo nello Statuto Fit Cisl Nazionale – art. 34)

Art. 32 – REGGENZA

(solo nello Statuto Fit Cisl Nazionale – art. 35)

CAPITOLO 8°

SCIoglimento DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 33– (art. 36 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale della FIT Cisl:

- a) *dal Congresso regionale su richiesta scritta del 50% più 1 delle/i delegate/i;*
- b) *dal Consiglio generale regionale Fit Cisl a maggioranza di due terzi;*

- c) *dalle Federazioni di presidio su deliberazioni dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di due terzi delle/dei loro componenti.*

Tali proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria regionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio generale.

A tale scopo la Segreteria regionale convocherà il Consiglio generale entro i 60 giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio generale sono impegnative se assunte a maggioranza di due terzi delle/dei presenti al Consiglio generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso esponendo anche il parere di minoranza.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi delle/dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 34 – (art. 37 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso regionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso regionale della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 – (art. 38 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto della FIT Cisl nazionale.

Le norme del presente Statuto che eventualmente fossero in contrasto con quelle contenute nello Statuto della FIT CISL Nazionale sono nulle.

Lo Statuto dovrà essere inviato alla Federazione FIT CISL nazionale per la verifica di congruità.

Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 36 – (art. 38 Statuto Fit Cisl Nazionale)

Lo Statuto è stato modificato dal 12° Congresso della Fit Cisl e successivamente adeguato dal C.G. Fit Cisl Nazionale del 4 - 7 APRILE 2022 secondo le modifiche allo Statuto Cisl approvate dal 19° Congresso Cisl in base a quanto determinato dall'articolo 55 dello Statuto Cisl stesso.

Il presente Statuto viene approvato dal Consiglio Generale Fit Cisl Lombardia nella riunione del giorno 25 maggio 2023.